

**COMUNE DI VIMODRONE**

**Città Metropolitana di Milano**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Rep. n.                     

**ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO OPERE EDILI, DA VETRAIO,  
FABBRO E FALEGNAME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,  
STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO SUGLI IMMOBILI, IMPIANTI,  
PERTINENZE E AREE ESTERNE APPARTENENTI AL PATRIMONIO  
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 – CIG**

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese di \_\_\_\_\_  
in Vimodrone nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56, avanti a  
Dott.ssa Francesca Lo Bruno LBRFNC80H44I537A Segretario Generale del Comune  
di Vimodrone, firma digitale intestata a Francesca Lo Bruno, rilasciata da Infocert n.  
202071163002360 valida sino al 16/07/2023 e non revocata, Pubblico Ufficiale  
autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97  
comma 4 lett. c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica  
presso il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si  
trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra  
loro e con il mio consenso, sono presenti:

**1. COMUNE DI VIMODRONE**, C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via C.  
Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dall'Arch. Carlo Tenconi, nato a  
San Marino (Rep. S. Marino) il 15/08/1967, firma digitale intestata a Tenconi Carlo,  
rilasciata da InfoCert Firma Qualificata 2, id. n. 14826802, valida sino al 20/09/2022,  
domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente

atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile

del Settore 6 – Regolazione e gestione del territorio ai sensi del decreto sindacale di

nomina n. 6/2019, in virtù dell'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, che nel contesto

dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

\_\_\_\_\_, C.F./p. \_\_\_\_\_ con sede legale in

\_\_\_\_\_ iscrizione alla Camera di Commercio di Bergamo Al n. REA

\_\_\_\_\_ in persona del Sig \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante, firma digitale intestata a

\_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ valida sino al

\_\_\_\_\_ e non revocata, il quale dichiara di essere nella piena capacità

giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la

Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale

nonché da qualsiasi altra norma, come tale munito dei necessari poteri, che nel

prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità "Appaltatore".

I predetti compraenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano

le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario

rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di

identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ e valida fino al

\_\_\_\_\_ mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32

comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente

certificatore autorizzato;

b) Il Comune di Vimodrone ha necessità di procedere all'individuazione di un

operatore economico con cui concludere un accordo quadro avente ad oggetto opere edili, da vetriai, fabbro e falegnami per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il progetto ed ha assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del dl 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020 stabilendo quale criterio di scelta il minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con invito a n. 10 (diconsi dieci) operatori individuati secondo quanto indicato nella citata determinazione e demandando la gestione della procedura all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) Con determinazione registro generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti e ha lanciato la procedura in nome e per conto del Comune di Vimodrone utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel;

d) A seguito dell'espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al Comune di Vimodrone, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con

determinazione registro generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha

approvato tutte le operazioni svolte e si è disposto la conclusione dell'accordo quadro

di che trattasi con \_\_\_\_\_ (Eventuale, da inserire nel caso di

raggruppamenti di imprese) quale capogruppo dell'associazione temporanea di

imprese con «.....» codice fiscale «.....» e partita I.V.A. n. «.....»

con sede legale e domicilio fiscale in «.....» via «.....» come risulta

dall'atto di associazione e mandato del «.....» Rep n. «.....» e Racc. n.

«.....» del Dottor «.....» notaio in «.....» registrato a «.....»

il «.....» (Eventuale, da inserire nel caso di consorzi) il consorzio contraente ha

dichiarato, in sede di gara, di concorrere per .....

con sede legale in ..... codice fiscale e partita I.V.A. ....

e) (Eventuale, da inserire nel caso di avvalimento) il contraente, in sede di procedura

ha dichiarato di ricorrere ad avvalimento relativamente ai

requisiti.....individuando quale operatore economico ausiliario

..... con sede legale in ..... codice fiscale e partita

I.V.A. ....

f) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.lgs. n. 50/2016 è stata

comunicata ai soggetti interessati in data \_\_\_\_\_ giuste comunicazioni

in atti;

g) )Ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in linea con

quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 del dl 76/2020 si è dato avvio alle prestazioni

contrattuali a far tempo dal \_\_\_\_\_ ;

h) È trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo 32 comma 9 del

D.Lgs. n. 50/2016;

i) *eventuale , se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non*

è stata disposta o inibita la stipula del contratto inserire i riferimenti e lo stato del  
contenzioso: risulta allo stato pendente, innanzi al \_\_\_\_\_ giudizio R.G.

\_\_\_\_\_ instaurato da \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

j) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e Il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore, \_\_\_\_\_ con esito positivo, fatta eccezione per \_\_\_\_\_ ..... il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo.

k) In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

l) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione;

m) Le parti hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono

l'immediata esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo quadro tramite appositi appalti specifici di cui oltre;

n) Il Rup ha accertato, ai sensi dell'articolo 31 comma 4 lettera e) del D.lgs. n. 50/2016 la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

o) Il rappresentante legale dell'Appaltatore, come sopra comparso, dichiara espressamente: - che sono state controllate dall'appaltatore medesimo, a mezzo di persone di sua completa fiducia, la congruità e la completezza degli elaborati oggetto del presente contratto e che non sono stati riscontrati errori o manchevolezze di alcun genere, sicchè egli da atto che gli elaborati sono assolutamente idonei a consentire l'esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo quadro attraverso appositi appalti specifici in guisa da soddisfare completamente, sotto ogni profilo, le esigenze del Comune; - di conoscere il contenuto dell'articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008 e di aver adempiuto e di adempiere agli obblighi di consegna dei piani di sicurezza di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, richiamate anche le modalità e i tempi della consegna medesima indicati nel Capitolato;

p) **Solo per le società di capitali, In caso di RTI ripetere la dichiarazione per ciascuna impresa riunita):** L'Appaltatore ha presentato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91; **VERIFICARE** detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta

q) Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla Prefettura di Milano si è richiesto in data \_\_\_\_\_ se a carico di \_\_\_\_\_ non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto legislativo 06/09/2011 n. 159; e in tal caso ai sensi

dell'articolo 88 comma 1 del D.lgs. n. 159/2011 la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stesa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica **ovvero in alternativa alla comunicazione, decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta, può essere acquisita l'autocertificazione e quindi mettere** Con verifica telematica operata in data \_\_\_\_\_ attraverso il sistema reso disponibile dalla Prefettura di Milano si è consultata la banca dati nazionale unica **ed essendo** trascorso il termine di trenta giorni di cui al comma 4 dell'articolo 88 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 88 del D.lgs. n. 159/2011 si procede anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo in data \_\_\_\_\_, con la quale l'interessato ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159; si procede pertanto alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, Il Comune recederà dal contratto **ovvero** **(nel caso in cui le prestazioni dedotte nel presente appalto rientrano tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 190 del 2012 e in ogni caso quando appaltatore è inserito nelle White List** sono stati esperiti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, ai sensi dell'articolo 52 bis della Legge 190/2012 in quanto l'appaltatore risulta iscritto all'elenco di cui all'articolo 52 della legge 190/2012 (White List) \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ Prefettura \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ ;

r) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato in sede di stipula il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

s) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato in sede di stipula l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

t) L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

u) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

v) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## **Articolo 1**

### **Definizioni**

1. nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

a) **Accordo quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati



(Capitolato d'oneri, Computo metrico, Piano di sicurezza e Coordinamento, Planimetria, Relazione Tecnica e generale, Bozza di contratto applicativo, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Comune, da una parte, e l'Appaltatore dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

b) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale il Comune può utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;

c) **Appaltatore:** l'aggiudicatario **VERIFICARE** (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Appalti Specifici;

d) **Appalto/i Specifico/i o Contratto di esecuzione /applicativo:** il Contratto che si perfeziona in seguito alla ricezione dell'Ordine di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato quale aggiudicatario dell'Accordo Quadro. Una volta concluso l'Accordo Quadro, l'Appaltatore avrà quindi l'obbligo di effettuare i lavori, previa stipula con il Comune di singoli contratti di esecuzione applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro;

e) **Ordine di esecuzione:** il documento, disciplinato dal Capitolato d'oneri, inviato dal Comune all'appaltatore, con il quale il Comune medesima affida il singolo Appalto Specifico.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

## Articolo 2

### **Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la lettera di invito, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, anche se non tutti materialmente allegati: gli elaborati progettuali quali il Capitolato d'oneri, Computo metrico, Piano di sicurezza e Coordinamento, Planimetria, Relazione Tecnica e generale, Bozza di contratto applicativo **ove previsto il contratto di avvalimento** documenti che le parti dichiarano espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione;

3. Il presente Accordo Quadro è regolato:

a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, compresa l'offerta formulata in sede di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; nonché dalle Linee Guida Anac e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016, tra cui in particolare il DM n. 49/2018;

d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;

e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica, compresi il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. e il

decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81;

f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

g) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune e dal Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune consultabili sul sito internet dello stesso Comune, dal regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 contenente il regolamento europeo sulla protezione dei dati.

4. I Contratti attuativi saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro e dagli allegati a quest'ultimo.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dal Comune e/o dalla Stazione Appaltante (Ufficio comune svolgente il ruolo di centrale unica di committenza) prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall'appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'appaltatore ed accettate dal Comune ovvero dalla Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei

Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo quadro e relativi allegati e/o con i Contratti attuativi, il Comune, da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

### **Articolo 3**

#### **Oggetto dell'Accordo Quadro**

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte del Comune dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti attuativi aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere edili, da vetraio, fabbro e falegname per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze ed aree esterne appartenenti al patrimonio comunale, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi allegati.

2. Il valore indicativo stimato dall'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente: Euro [REDACTED] (diconsi [REDACTED]), IVA esclusa, di cui euro [REDACTED] per oneri della sicurezza complessivi. Se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, il valore relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo, il Comune considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potrà emettere più appalti specifici.

3. Il presente Accordo Quadro è concluso con l'Appaltatore aggiudicatario della procedura di cui in premessa, il quale con la sottoscrizione del presente atto, si

impegna a dare esecuzione agli appalti specifici affidati dal Comune basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati e quindi ai Contratti di esecuzione attuativi che si perfezionano con la sottoscrizione dei contratti applicativi, secondo la bozza contenuta negli elaborati progettuali, corredati dalle polizze assicurative all'uopo richieste dal Comune.

4. L'Appaltatore si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto secondo quanto indicato negli appositi contratti applicativi, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'onori e nell'Ordine di esecuzione.

5. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, il Comune procede:

a. alla definizione dell'oggetto del Singolo Appalto, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nonché alla produzione da parte dell'appaltatore della polizza assicurativa di volta in volta richiesta ai sensi dell'articolo 35 del capitolato d'onori cui si rinvia, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati;

b. all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore dell'Appaltatore sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma;

c. all'invio dell'Ordine di esecuzione all'Appaltatore, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, e conseguente perfezionamento del Contratto di esecuzione.

(eventuale se c'è avvalimento) Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune esegue in corso d'esecuzione dei contratti applicativi le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle

risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto specifico. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto applicativo sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

#### **Articolo 4**

##### **Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli Appalti Specifici**

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal \_\_\_\_\_, data di sottoscrizione del Processo verbale di consegna anticipata, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del capitolato d'oneri, cui si rinvia integralmente, il Comune si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro alle medesime condizioni per una durata pari ad ulteriori 24 mesi. Qualora il Comune secondo quanto previsto dal citato articolo del capitolato d'oneri dovesse esercitare l'opzione di rinnovo, procederà ad effettuare una comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore via PEC, e si procederà alla stipula di apposito atto aggiuntivo, avente la medesima forma di quello principale e l'appaltatore avrà l'obbligo di corrispondere tutte le spese all'uopo necessarie e avrà l'obbligo di adeguare la cauzione definitiva.

3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale il Comune potrà affidare i singoli Appalti Specifici con la conclusione dei contratti applicativi. Ciascun contratto applicativo avrà una durata pari al periodo necessario al completamento di tutte le attività relative e connesse al predetto appalto specifico e relativo contratto applicativo

#### **Articolo 5**

	<b>Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici</b>	
	1. I corrispettivi di ciascuno Appalto Specifico verranno determinati sulla base dei	
	prezzi stabiliti nel Listino Prezzi Unitari di progetto di cui al Capitolato d'oneri, ai quali	
	verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara, i quali rappresentano quindi un vincolo	
	per l'Appaltatore.	
	2. Qualora nell'Elenco prezzi unitari di progetto non siano previsti alcuni prezzi si	
	procede secondo quanto previsto nel Capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente.	
	<b>Articolo 6</b>	
	<b>Affidamento degli Appalti Specifici</b>	
	1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato al Comune nel rispetto e alle condizioni	
	stabilite nel presente atto e nel Capitolato d'oneri che si intende qui integralmente	
	richiamato	
	2. Nel contratto applicativo che dovrà essere sottoscritto dalle parti (Comune e	
	Appaltatore) dovranno essere indicati gli elementi previsti nel Capitolato d'oneri cui si	
	rinvia integralmente. Con l'affidamento di ciascun appalto specifico e con la	
	sottoscrizione del relativo contratto applicativo, l'Appaltatore sarà obbligato ad	
	eseguire i lavori richiesti e a partire da tale momento l'appaltatore è tenuto a dare	
	esecuzione completa alle prestazioni richieste entro il termine indicato nel contratto	
	applicativo. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile all'appaltatore	
	costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto applicativo e viene senza indugio	
	dichiarata dal Comune ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del DL 76/2020 convertito con	
	modificazioni nella legge 120/2020. Resta inteso che in caso di mancata utilizzazione	
	in tutto o in parte dell'Accordo Quadro, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal	
	medesimo Appaltatore, il quale, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare i lavori	
	solo a seguito di affidamento degli appalti specifici e sottoscrizione dei relativi contratti	
	15	

applicativi. Il Comune provvederà al momento dell'affidamento dell'appalto specifico e alla sottoscrizione del relativo contratto applicativo, tra le altre cose, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2020 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della determinazione dell'Anac n. 8 del 18/11/2010, alla indicazione del cig "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro

## **Articolo 7**

### **Obbligazioni generali dell'Appaltatore**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei lavori oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'oneri, nei contratti applicativi, ivi inclusi i rispettivi allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'oneri e nei relativi allegati; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula



dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine di esecuzione, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Comune assumendosene ogni relativa alea.

5. L'Appaltatore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti applicativi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità dei lavori alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti applicativi;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;

f) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; Comunicare altresì le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nonché di ogni circostanza che

abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

**Eventuale da inserire in caso di società di cui all'articolo 1 del DPCM**

**187/91** l'appaltatore **e in caso di Ati** tutti gli operatori associati in Ati ha/hanno

l'obbligo, in vigenza di contratto, di comunicare al Comune le eventuali

variazioni della propria composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto

a quanto comunicato, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91 **in caso**

**di consorzio** Il consorzio contraente e l'esecutore del servizio sono tenuti in

vigenza di contratto, a comunicare tempestivamente al Comune ogni

modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e

negli organismi tecnici e amministrativi. **(Eventuale, da inserire in caso di**

**consorzi di cui all'art. 1 del DPCM 187/91)** Il consorzio contraente e l'operatore

economico esecutore hanno l'obbligo, in vigenza di contratto, di comunicare al

Comune le eventuali variazioni della propria composizione societaria di entità

superiore al 2% rispetto a quanto comunicato, ai sensi degli artt. 1 e 4 del

D.P.C.M. n. 187/91. Tali comunicazioni dovranno pervenire entro 10 giorni

dall'intervenuta modifica;

g) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla esecuzione dei lavori;

h) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui il Comune tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure

previste dalla normativa in proposito vigente;

- j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di esecuzione, da svolgersi presso il territorio dovranno essere eseguite, nei limiti del possibile, senza interferire nel normale svolgimento del traffico, modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Comune nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato d'onori; L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Comune e della comunità locale e/o di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività in atto.

7. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Comune, dalla comunità locale e/o da terzi.

8. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere, se dovuto, agli immobili di proprietà del Comune nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali procedure.

9. L'Appaltatore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti di esecuzione; (b) prestare le attività nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di esecuzione stessi.

10. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le attività oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dei luoghi.

11. Nel rispetto della normativa vigente, le attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di esecuzione non sono affidati all'Appaltatore in via esclusiva, pertanto il Comune può affidare le stesse attività, anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Appaltatore.

12. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, affidate.

## **Articolo 8**

### **Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di:

a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli atti di gara;

b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche

soggettive di cui all'art. 80 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

c) Ai sensi dell'art. 47 comma 3, D.L. 77/2021, l'appaltatore è tenuto a consegnare al

Comune *(nel caso di RTI o Consorzi: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata*

che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella

classificazione di cui all'art. 46 comma 1 d.lgs. n. 198/2006), una relazione di genere

sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in

relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,

dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La

suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra,

corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di

parità, dovrà essere consegnata al Comune , entro 6 mesi dalla stipula del contratto.

La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, D.L. n.

77/2021, l'applicazione della penale prevista nel capitolato, nonché l'impossibilità di

partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti

gli investimenti pubblici. La relazione di cui sopra verrà pubblicata, sul profilo del

Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1

del Codice e dell'art. 47, comma 9, D.L. n. 77/2021. Il Comune procederà anche con

gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, D.L. 77/2021. In ogni caso

l'appaltatore si impegna a rispettare il divieto di partecipazione ai successivi

Appalti afferenti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del

PNRR e PNC, qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'art. 47 comma

1, 3 e 6 ult. Cpv. D.L. 31 maggio 2021, n. 77

## **Articolo 9**

### **Verifica di conformità**

1. Con riferimento al singolo Contratto di esecuzione, il Comune si riserva la facoltà di effettuare durante l'esecuzione dei lavori verifiche di conformità delle prestazioni volte ad accertare che dette attività siano eseguite e realizzate nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. La verifica di conformità sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto l'oggetto di ciascun appalto aspecifico e contratto applicativo, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contenute nello stesso, nel presente atto e negli elaborati progettuali allegati. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data della stessa verrà considerata quale "Data di accettazione dei lavori oggetto dell'appalto specifico".

2. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo il Comune, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui il Comune riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. L'appaltatore dovrà provvedere senza oneri aggiuntivi per il Comune, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati dal Comune, pena l'applicazione delle penali indicate nel capitolato d'oneri cui si rinvia. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave

inadempimento, il Comune, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto applicativo e/o l'accordo quadro.

## Articolo 10

### Importi dovuti e fatturazione


1. L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è di euro 669.188,02 (seicentosessantanovemilacentottantotto/02) oltre IVA di cui euro 16.320,99 per oneri della sicurezza e il ribasso economico offerto è del ( ) per cento che sarà applicato all'Elenco prezzi unitari di progetto nell'ambito dei singoli contratti di esecuzione applicativi dei lavori da eseguire. I lavori oggetto dei contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro verranno liquidati in base a quanto previsto dal presente atto e dal Capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali degli appalti specifici e dei contratti applicativi in esecuzione del presente Accordo Quadro sono determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

4. Tali corrispettivi sono dovuti successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione secondo il procedimento indicato nel capitolato d'oneri

cui si rinvia. A tal fine per ciascun appalto specifico e contratto applicativo i corrispettivi sono dovuti dal Comune all'appaltatore a decorrere dall'esito positivo dell'esame della documentazione che ai sensi dell'articolo 27 del capitolato d'oneri l'appaltatore dovrà produrre. Conclusa positivamente la verifica della predetta documentazione e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il Comune rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. L'appaltatore emette fattura a seguito dell'accettazione da parte del Comune della documentazione indicato dal predetto articolo 27 del capitolato d'oneri.

5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dal Comune il riferimento all'Accordo Quadro ed al singolo contratto applicativo cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa al Comune. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, comunicato dal Comune, sarà inserito, a cura dell'Appaltatore, nelle fatture e dovrà essere indicato dal Comune nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. L'appaltatore prende atto che per ciascun appalto specifico e contratto applicativo ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire,  anche per il subappaltatore il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ogni somma che a causa della mancata



produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. Il Comune in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Questa disposizione è temporaneamente sospesa fino al 28 febbraio 2021 a seguito dell'emergenza covid-19. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, secondo le modalità consentite. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive, compreso il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del DI 124/2019, convertito dalla legge 157/2019.

*nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI*

*riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento

ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.<*nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla*

*mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e

pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.<*nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola*

*mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento

alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente

all'importo che verrà liquidato alle mandanti. *<nel caso di subappalto riportare la*

*seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese

subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che se previsto

verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario. I termini di pagamento delle predette

fatture corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti

secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del

Codice e del, D. Lgs. n. 231/2002 e smis. Il bonifico , previo accertamento del Comune

della/e prestazione/i svolta/e verrà effettuato a spese dell'Appaltatore, sul conto

corrente n. \_\_\_\_\_ intestato all'Appaltatore

presso \_\_\_\_\_ codice IBAN:

\_\_\_\_\_. L'Appaltatore dichiara

che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i..

sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto.

L'appaltatore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali

successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà

pervenuta al Comune, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente

precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. L'appaltatore, ai sensi

dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento

di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che

riportino il numero di CIG del presente contratto utilizzando il conto corrente dedicato

comunicato al Comune **Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., le singole**

**Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità**

**solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere**

ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate

6. Ai fini del versamento dell'iva per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall'articolo 1 comma 629, della Legge n. 190 del 2014 come modificato dal DL 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, e relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017. In ciascun appalto specifico e contratto applicativo, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore può ricevere un'anticipazione del prezzo del contratto nella misura prevista dalla normativa vigente e condono quanto previsto nel capitolato d'oneri cui si rinvia.

7. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

8. Laddove in relazione al singolo appalto specifico e contratto applicativo ricorrano i presupposti soggetti e oggettivi. Il Comune e l'appaltatore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti. In tal caso Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 l'appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente

	nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto devono trasmettere al Comune	
	ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento	
	delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997: le copie delle	
	deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al	
	comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;l'elenco nominativo di tutti i lavoratori	
	impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste	
	al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato:	
	dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e	
	ritenute fiscali eseguite, imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco	
	anche all'appaltatore. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta	
	oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto	
	ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Comune provvederà a	
	sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra	
	indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto	
	legislativo 9 luglio 1997, n.241.I predetti obblighi non trovano applicazione qualora	
	l'appaltatore e le imprese subappaltatrici comunichino al Comune, nell'ultimo giorno	
	del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle	
	ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo	
	17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione	
	10. Il Comune opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta	
	dello 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento che verrà liquidata solo al termine del	
	Contratto di esecuzione; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di	
	liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità,	
	e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.	
	11. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente	

note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.

13. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di esecuzione e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC dal Comune.

14. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di esecuzione, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità al Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre nel presente atto.

## **Articolo 11**

### **Disposizioni in materia di sicurezza**

1. A fronte dell'oggetto e della tipologia dell'Accordo Quadro, della impossibilità di definire preventivamente nel numero e nella localizzazione le attività da eseguire in quanto legate alle necessità che verranno evidenziate dal Comune nell'arco di tempo

	di vigenza dell'Accordo Quadro e conseguentemente l'entità dimensionale di ciascun	
	cantiere che potrà concretamente essere installato per l'esecuzione di ogni singola	
	attività/intervento, è stato redatto un Piano di sicurezza e Coordinamento generale	
	contenente le prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle	
	maestranze e dell'utenza. Ad ogni contratto di esecuzione applicativo dell'Accordo	
	Quadro sarà allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento Integrativo redatto dal	
	Coordinatore della Sicurezza, se dovuto.	
	2. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto di esecuzione applicativo e,	
	comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al	
	Coordinatore per l'esecuzione la documentazione indicata nel Capitolato d'onori cui si	
	rinvia integralmente. A tal fine si richiama integralmente quanto previsto dall'articolo	
	nel Capitolato d'onori.	
	<b>Articolo 12</b>	
	<b>Penali</b>	
	1. Per quanto concerne le penali, le parti danno atto che queste sono	
	espressamente indicate nel Capitolato d'onori cui si rinvia integralmente. Si precisa,	
	in ogni caso, che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua	
	l'attività in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui	
	al Capitolato d'onori. In tal caso, il Comune applicherà all'Appaltatore le penali di cui	
	sopra sino alla data in cui l'attività inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente	
	conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali sopra stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dal	
	Comune.	
	3. In caso di contestazione dell'inadempimento, l'Appaltatore dovrà comunicare, in	
	30	

ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Il Comune potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. È facoltà altresì del Comune compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10,00 (dieci/00) per cento del valore dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **Articolo 13**

#### **Garanzie**

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte

dall'Appaltatore nei confronti del Comune con la stipula del presente Accordo Quadro

e dei Contratti di esecuzione l'Appaltatore medesimo ha prestato una garanzia

definitiva pari ad Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) rilasciata in

data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ mediante la stipula di una

fideiussione n. \_\_\_\_\_

2. La garanzia rilasciata in favore del Comune copre tutte le obbligazioni e gli

impegni assunti dall'appaltatore con la stipula dell'Accordo Quadro e dei conseguenti

Appalti Specifici, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e,

pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente

sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni

stesse derivanti dall'Accordo Quadro e dai conseguenti appalti specifici, nonché il

rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso

l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle

prestazioni nel caso di risoluzione del contratto applicativo e/o dell'Accordo Quadro

contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto

dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei

luoghi dove viene eseguito ciascun contratto applicativo e/o Accordo quadro ed

addetti all'esecuzione.

3. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di

esecuzione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni

nascenti dai predetti contratti di esecuzione.



4. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte del Comune verso l'Appaltatore a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini – progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5. Lo svincolo avverrà previa consegna da parte dell'Appaltatore al Garante dei certificati di verifica di conformità emessi dal Comune. Il Garante dovrà comunicare al Comune il valore dello svincolo.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta rispettivamente dal Comune.

7. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Comune ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto di esecuzione derivante dall'affidamento dell'Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.

#### **Articolo 14**

##### **Risoluzione**

1. Il Comune senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di esecuzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

- |  |  |
|--|--|
| a) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in             |  |
| una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e               |  |
| avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;   |  |
| b) l'Appaltatore non ha prodotto in occasione dell'affidamento dell'appalto specifico e          |  |
| della conclusione del contratto applicativo la polizza assicurativa prevista nel                 |  |
| capitolato d'oneri cui si rinvia ovvero l'appaltatore successivamente ha commesso,               |  |
| nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e dei successivi                   |  |
| Appalti Specifici, un illecito antitrust definitivamente accertato con provvedimento             |  |
| esecutivo dell'AGCM ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n.                  |  |
| 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.A.C.;  |  |
| c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei                 |  |
| requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula                |  |
| dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;                            |  |
| d) qualora l'Appaltatore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di             |  |
| affidamento degli Appalti Specifici;   |  |
| e) qualora l'Appaltatore, in esecuzione di un Appalto Specifico, esegua le attività, che         |  |
| non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite           |  |
| dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato d'oneri;  |  |
| f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il               |  |
| termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte        |  |
| del Comune;  |  |
| g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa |  |
| altrui, intentate contro il Comune ai sensi del presente atto;                                   |  |
| h) nei casi di cui agli articoli 9 (Verifica di conformità), 10 (Importi dovuti e                |  |
| fatturazione), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione del contratto), 23 (codice             |  |

di comportamento dei dipendenti – Piano di Prevenzione della Corruzione), 24

(Tracciabilità dei flussi finanziari), e 26 (Danni, responsabilità civile) del presente

atto; \_\_\_\_\_ subappalto

i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel presente atto;

j) non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n.

445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n.

445/2000;

k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs.

n. 231/2001, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche

Amministrazioni.

i) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni del Comune ed in ragione di

quanto dichiarato dall'appaltatore, risultasse la violazione dell'articolo 89 comma

9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo

21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Comune deve risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di esecuzione

senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456

cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi

all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo

che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle

leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto

dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia

presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza

di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. Inoltre il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114 del 2014. Ferme le cause di risoluzione indicate sopra nonché quelle ulteriori indicate nel presente Accordo Quadro costituisce causa di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del contratto applicativo l'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo.

4. Il Comune, quando accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di esecuzione tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di esecuzione, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al

risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti di esecuzione, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga il Comune potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti di esecuzione, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecuzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato con PEC dal Comune per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di esecuzione e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di esecuzione, il Comune si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di esecuzione a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di esecuzione salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

8. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di esecuzione l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite,

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

9. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di esecuzione, il Comune avrà diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di esecuzione risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

## **Articolo 15**

### **Recesso**

1. Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di esecuzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i.;

- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di esecuzione.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle attività oggetto di Accordo Quadro, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di esecuzione, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Comune potrà altresì, recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di esecuzione, anche senza motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del Comune delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., dall'Agenzia regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), o dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano o dal Centro Aggregatore della

Provincia di Brescia ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999

n. 488 successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli

di questi ultimi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In tal

caso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo

delle prestazioni non ancora eseguite da calcolarsi unicamente relativamente

all'appalto specifico e contratto applicativo in essere. Qualora il Comune receda

dall'Accordo Quadro, non potranno essere affidati nuovi appalti specifici e conclusi i

relativi contratti applicativi.

## **Articolo 16**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi

compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica,

assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna

a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai

singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti

occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di

stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività,

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto

conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i.

3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior

favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche



dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di esecuzione. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'appaltatore di cui all'articolo 105 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

## **Articolo 17**

### **Riservatezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di esecuzione ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

5. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli

Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti.

6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 26.

## **Articolo 18**

### **Responsabile dell'Accordo Quadro**

1. Il Responsabile dell'Accordo Quadro, nominato dall'Appaltatore, è il



2. Il Responsabile dell'Accordo Quadro è il referente responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di esecuzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato d'oneri.

3. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune.

## **Articolo 19**

### **Divieto di cessione del contratto**

1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di esecuzione, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti di esecuzione.

## **Articolo 20**

### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore

ed in genere di privativa altrui; l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare il Comune dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune è tenuto ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Comune, quest'ultimo fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di esecuzione recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le attività espletate.

## **Articolo 21**

### **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

## **Articolo 22**

### **Trattamento dei dati personali**

1. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del

contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta

normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della lettera di invito che deve

intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, il rappresentante legale dell'appaltatore

acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si

impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del

consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono

forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo quadro e dei singoli

contratti applicativi, per le finalità descritte nell'informativa resa come sopra richiamata.

2. Il Comune tratta i dati forniti dall'appaltatore ai fini della stipula dell'Accordo

Quadro e affidamento degli appalti specifici ed esecuzione dei contratti applicativi per

l'adempimento degli obblighi legali ad essi connessi, oltre che per la gestione ed

esecuzione economica e amministrativa dell'accordo quadro e dei contratti applicativi

in ottemperanza agli obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e

contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dal Comune potranno essere trattati

anche per fini di studio e statistici.

3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza

amministrativa (art. 1 comma 16, lettera b) e comma 32 legge 190/2012, art. 35 D.lgs.

n. 33/2013, nonché art. 29 del D.lgs. n. 50/2016) l'appaltatore prende atto e

acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano

pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet del Comune

sezione Amministrazione Trasparente oltre che i siti dell'osservatorio e di Anac.

4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e l'affidamento degli appalti specifici e

il perfezionamento dei contratti applicativi, l'Appaltatore acconsente espressamente al

trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai

principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (regolamento UE 20016/679, D.Lgs. n. 196/2003 e smi e D.lgs. n. 101/2018), vi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso il Comune potrà risolvere il contratto applicativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune potrà risolvere l'Accordo Quadro. L'appaltatore in ogni caso si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

### **Articolo 23**

#### **Codie di cimportamento – Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n.**

#### **231/2001 – Piano Prevenzione della Corruzione e della trasparenza**

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 nonché del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune e del Piano di Prevenzione della Corruzione e trasparenza pubblicati sul sito internet del Comune, e per effetto della sottoscrizione del presente atto, si impegna ad operare nel rispetto dei suddetti

documenti per quanto applicabili. L'appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del presente atto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'appaltatore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

2. L'Appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad operare nel rispetto e ad uniformarsi alle previsioni contenute nel codice di comportamento e nel Piano di Prevenzione della Corruzione e trasparenza adottato dal Comune per le parti di pertinenza dell'appaltatore medesimo, garantendo che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice di comportamento del Comune e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Comune. L'appaltatore si impegna altresì a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente atto.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456.

## Articolo 24

### Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC i Contratti di esecuzione nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

5. L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136.

6. L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Comune.

7. L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

8. Con riferimento ai contratti di subaffidamento, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge, restando inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti,



si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## Articolo 25

### Subappalto

1. Considerato che all'atto dell'offerta l'appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'appaltatore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro

ovvero **IN ALTERNATIVA**

l'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni per una quota non superiore al VERIFICARE LA PERCENTUALE \_\_\_\_\_ % dell'importo contrattuale. Resta inteso che qualora l'appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato sotto.

2. Il contratto di subappalto acquisisce immediata efficacia a partire dalla data di affidamento dell'appalto specifico e sottoscrizione del contratto applicativo nel quale l'appaltatore richiederà eventualmente l'autorizzazione, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti che saranno svolte dal Comune. L'Appaltatore al fine di consentire le verifiche si impegna a trasmettere al Comune entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto applicativo i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte

del subappaltatore dei requisiti richiesti, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Comune revocherà l'autorizzazione. L'appaltatore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'accordo quadro. Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il Comune, sentito il direttore dei lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Comune,

della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune dei danni che dovessero derivare al Comune stesso o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore trasmette al Comune prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dei

lavori, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, fermo restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'appaltatore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. In ogni caso in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere l'Accordo Quadro e il contratto applicativo, salvo il diritto al risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore si obbliga a comunicare al Comune il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate. L'appaltatore si impegna a comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro o e devono essere consegnati al Comune prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35

della legge n. 248/2006 e 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. Il Comune provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008.

## **Articolo 26**

### **Danni e responsabilità civile**

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A fronte di tale obbligo, l'Appaltatore in occasione dell'affidamento di ciascun appalto specifico e di ciascun contratto applicativo, provvederà a presentare polizza/e assicurativa/e conforme/i alle condizioni indicate nel capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente. Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c., il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'appaltatore ferma restando la possibilità per il Comune di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato o compensare con altri corrispettivi. Qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicuratrici richieste in sede di affidamento degli appalti specifici e dei contratti applicativi e qualora il Comune non si sia avvalso della facoltà di cui sopra, l'Accordo quadro e/o il contratto applicativo potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo

l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta fermo che l'appaltatore, per ogni appalto specifico e contratto applicativo di durata, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, al Comune, la quietanza del pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per l'affidamento dell'appalto specifico e contratto applicativo.

## **Articolo 27**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo e le spese di registrazione. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal DM 22/02/2007 per l'importo di euro 45. (eventuale per ONLUS) il presente atto è redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella B allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 642. Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall'origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate nel presente atto e/o che dovessero essere liquidate successivamente per una diversa valutazione dell'Agenzia delle entrate, sono a carico dell'appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

## **Articolo 28**

### **Informativa sulla segnalazione di comportamenti illeciti**

L'appaltatore è tenuto in vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune (accessibile sulla home page del Comune). Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune ed afferenti alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite. Analoga disposizione dovrà essere inserita nei subappalti e subcontratti afferenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi.

### **Articolo 29**

#### **Pendenza ricorso**

Eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipula del contratto inserire questo articolo :

In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i in premessa e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchesia – dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento , anche in autotutela, dell'aggiudicazione e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di

invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, l'appaltatore con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della Stazione Appaltante e del Comune. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dell'appaltatore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra

Io Segretario Generale del Comune di Vimodrone dichiaro di aver dato lettura delle clausole qui di seguito indicate **VERIFICARE** Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli Appalti Specifici), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici), Articolo 6 (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo 7 (Obbligazioni generali dell'Appaltatore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore), Articolo 9 (Verifica di conformità), Articolo 10 (Importi dovuti e fatturazione), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Garanzie), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 15 (Recesso), Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 17 (Riservatezza), Articolo 18 (Responsabile dell'Accordo Quadro), Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 21 (Foro competente), Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Piano di Prevenzione della Corruzione), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Danni e responsabilità civile, che l'appaltatore dichiara di avere particolarmente considerato per quanto ivi stabilito e convenuto e lo approva espressamente e specificatamente.

E richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n.



(.....) pagine a video, oltre ai seguenti allegati: \_\_\_\_\_

su n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ pagine, con imposta di bollo assolta in

modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico”, dandone comunque lettura

alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà e lo

approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia

presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della

Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e certifico io,

Segretario rogante che:

- l'Arch. Carlo Tenconi, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, ha sottoscritto il

presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante

apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante,

verificata;

- \_\_\_\_\_, in rappresentanza della \_\_\_\_\_ ha sottoscritto il

presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante

apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante,

verificata.

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per l'Amm. C.le – Resp. Settore 6 Regolazione e gestione del territorio – Arch. Carlo

Tenconi (f.to in modalità elettronica)

Per la. soc. \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ (f.to in modalità elettronica)

Il Segretario generale rogante – \_\_\_\_\_ (f.to in modalità  
elettronica).

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e

Legale Rappresentante della \_\_\_\_\_ dichiara di avere

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti

ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.,  
l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere  
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In  
particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito  
elencate: VERIFICARE Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata  
dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli Appalti Specifici), Articolo 5 (Prezzi  
e vincoli degli Appalti Specifici), Articolo 6 (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo  
7 (Obbligazioni generali dell'Appaltatore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche  
dell'Appaltatore), Articolo 9 (Verifica di conformità), Articolo 10 (Importi dovuti e  
fatturazione), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Garanzie), Articolo 14 (Risoluzione),  
Articolo 15 (Recesso), Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo  
17 (Riservatezza), Articolo 18 (Responsabile dell'Accordo Quadro), Articolo 19  
(Divieto di cessione del contratto), Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore),  
Articolo 21 (Foro competente), Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23  
(Piano di Prevenzione della Corruzione), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari),  
Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Danni e responsabilità civile).

L'Appaltatore – \_\_\_\_\_ - Sig. \_\_\_\_\_

(f.to in modalità elettronica)